

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4316

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BOLOGNESI**

Ordinamento delle bande musicali delle Forze armate
e del Corpo della guardia di finanza

Presentata il 22 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’ammodernamento dello strumento militare, legato alla professionalizzazione di tutto il personale del comparto Difesa e sicurezza, al fine di creare una struttura agile e altamente specializzata, capace di assolvere a tutti i compiti ad essa affidati dallo Stato, nel modo più proficuo ed efficace possibile, non poteva non interessare le formazioni che svolgono la principale attività di rappresentanza delle Forze armate e dei Corpi di polizia nelle manifestazioni pubbliche istituzionali: le bande musicali.

Con le norme contenute nella presente proposta di legge si intende perseguire una precisa finalità: quella di eliminare, attraverso la creazione di un « ruolo speciale dei musicisti », l’incongruenza che attualmente sussiste tra le caratteristiche di professionalità e i titoli di studio richiesti al personale e l’inquadramento giuridico ed economico dello stesso nell’ambito della rispettiva amministrazione.

Lo Stato ha reso evidenti le accresciute aspettative circa una maggiore specializzazione di queste istituzioni con una serie di provvedimenti legislativi, attraverso i quali ha elevato notevolmente il livello della professionalità richiesta ai componenti delle bande musicali.

Infatti, da una precedente normativa che richiedeva quale titolo di studio per il personale musicista delle Forze armate e dei Corpi di polizia il possesso del diploma di scuola media inferiore, attraverso il combinato disposto di più normative — direttamente (titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di orchestrale: diploma di scuola media superiore unitamente al diploma di conservatorio) e indirettamente (riforma dei conservatori di musica, con la parificazione del possesso dei due titoli di studio sopra menzionati, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, al possesso del diploma di laurea) —, si è passati all’attuale situazione, in cui l’accesso ai ruoli del per-

sonale delle bande militari richiede, quale titolo di studio, il possesso di un diploma di laurea.

Va tenuto presente che con titoli di studio equivalenti sono reclutati gli ufficiali dei vari ruoli mediante il procedimento del reclutamento cosiddetto « a nomina diretta » e l'incorporazione diretta nei ruoli degli ufficiali.

A questo si aggiunga che il diploma di laurea richiesto deve corrispondere ad un'effettiva professionalità, che l'amministrazione valuta già in sede di concorso, e non ad una generica formazione culturale che, attraverso le proprie scuole, le Forze armate e i Corpi di polizia provvedono poi ad integrare con una preparazione professionale rivolta alle specifiche esigenze dei reparti di assegnazione.

Per l'alimentazione straordinaria del ruolo normale degli ufficiali delle Forze armate, a fronte dell'esigenza dell'amministrazione di reperire una specifica professionalità, viene bandito un concorso in cui è richiesto il diploma di laurea (ad esempio ingegneria, medicina, economia) relativo alla posizione da ricoprire.

Il personale che entra nell'organizzazione militare attraverso questo canale è professionalmente già in grado di attendere al ruolo cui è assegnato sin dal primo giorno di impiego.

Allo stesso modo, le Forze armate e i Corpi di polizia interessati, attraverso i concorsi per il reclutamento di personale delle bande militari, si dotano di professionisti in grado di operare, sin dal primo giorno di servizio, senza ulteriori addestramenti.

L'evoluzione normativa che ha riguardato le bande musicali ha dato origine, tra l'altro, ad una serie di contenziosi tra le amministrazioni del comparto Difesa e sicurezza e gli appartenenti alle varie bande musicali: questo è avvenuto perché ai più elevati requisiti posti dalle amministrazioni non ha corrisposto una collocazione del personale, nell'ambito dell'organizzazione gerarchica, consona all'effettivo utilizzo delle bande musicali e alla formazione professionale che è richiesta ai loro componenti.

Tutte queste considerazioni rendono non più procrastinabile la riforma delle norme riguardanti le varie istituzioni musicali militari, attraverso un riordino delle bande musicali che tenda ad attualizzare il ruolo che esse hanno in seno all'organizzazione militare.

Le bande musicali militari nascono come complessi destinati ad accompagnare momenti solenni della vita militare, diventando nel dopoguerra — in un periodo difficile per la diffusione artistica e musicale — il fulcro dell'insegnamento della cultura musicale bandistica prettamente italiana destinata a portare la musica nelle piazze direttamente a contatto con il popolo.

Con il passare degli anni e l'avvento della cultura bandistica anglosassone (le cosiddette *Brass Band* o *Symphonic Band*), che impiega complessi più snelli e meno dispendiosi, formati da 40-60 elementi, le uniche bande storiche vesselliane che conservano la cultura bandistica italiana — unica nel suo genere in tutto il mondo — e che rappresentano un patrimonio di cultura storica di raro valore musicale sono le bande musicali militari.

L'importanza di questi complessi musicali e della loro preservazione va oltre il singolo interesse che ogni Forza armata possa avere per la propria banda: infatti, ogni volta che un complesso si esibisce nei più importanti teatri italiani e soprattutto all'estero, esso, oltre a dar lustro alla propria Forza armata, rappresenta uno dei migliori veicoli di diffusione della cultura musicale italiana nel mondo.

Le stesse Forze armate, percepito il forte impatto che questi complessi avevano sul pubblico, per rendere sempre più professionali le loro compagini musicali, di anno in anno, con la pubblicazione dei bandi per i vari concorsi, hanno elevato i requisiti e i titoli richiesti agli orchestrali, sopravanzando addirittura i complessi lirico-sinfonici nazionali più importanti, quali per esempio l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro alla Scala di Milano, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui, oltre al diploma di conservatorio e al diploma di scuola secon-

daria superiore, che equivalgono ad una laurea, viene richiesta e valutata in sede di concorso l'attività professionale svolta nel periodo antecedente alla presentazione della documentazione di ammissione ai concorsi stessi.

Tra le altre cose, giova considerare che attualmente il personale dipendente dei conservatori musicali, in possesso degli stessi requisiti degli orchestrali delle bande musicali militari, ha conseguito con la recente riforma il titolo di docente universitario, mentre i colleghi militari (medici, psicologi, farmacisti, veterinari e amministrativi) con analoghi titoli universitari, anch'essi inquadrati nei ruoli a seguito di concorso in prima nomina e incarico esclusivo, hanno un trattamento economico e una progressione di carriera molto migliori di quello

ricosciuto ai professori orchestrali militari.

Ma la sperequazione più evidente e peraltro paradossale è che attualmente nei bandi di concorso per l'ammissione a orchestrale, vice direttore e direttore è richiesto il medesimo titolo di studio, cioè una laurea di primo livello in discipline musicali, ma con un inquadramento e una progressione di carriera illogicamente e ingiustificatamente inferiori. Per tali motivi sembra doveroso e legittimo proporre tale riordino sia per questioni di equità di carriera degli orchestrali, sia per attuare una disciplina che corrisponda alla specificità del settore musicale interforze.

La riforma proposta determinerebbe infine un risparmio annuo di euro 1.736.915, come risulta evidente dal confronto tra le due tabelle di seguito riportate.

Attuali retribuzioni medie annue lorde annuali del personale
delle bande musicali militari
(dal Conto annuale 2012 della Ragioneria generale dello Stato)

Qualifica del personale delle bande musicali	Numero per banda	Totale delle bande	Grado	Stipendio annuo lordo	Stipendio annuo lordo totale
Maestro direttore	1	5	Capitano	28.192	140.960
Maestro vice direttore	1	5	Tenente	26.837	134.185
1 ^a parte A	12	60	Primo maresciallo	25.858	1.551.480
1 ^a parte B	13	65	Maresciallo capo	25.303	1.644.695
2 ^a parte A	18	80	Maresciallo capo	25.303	2.024.240
2 ^a parte B	20	100	Maresciallo capo	25.303	2.530.300
3 ^a parte A	15	75	Maresciallo ordinario	23.727	1.779.525
3 ^a parte B	24	120	Maresciallo ordinario	23.727	2.847.240
Archivista	1	5	Maresciallo ordinario	23.727	118.635
TOTALE	105	525			12.771.260

Retribuzioni medie lorde annuali a regime derivanti dalla presente proposta di legge

Qualifica del personale delle bande musicali	Numero per banda	Totale delle bande	Grado	Stipendio annuo lordo	Stipendio annuo lordo totale
Maestro direttore	1	5	Tenente colonnello	30.110	150.550
Maestro vice direttore	1	5	Maggiore	29.692	148.460
1 ^a parte	17	85	Tenente	26.832	2.280.720
2 ^a parte	39	195	Tenente	26.832	5.232.240
3 ^a parte	24	120	Sottotenente	25.779	3.093.480
Archivista	1	5	Sottotenente	25.779	128.895
TOTALE	83	415			11.034.345

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Compiti delle bande musicali militari).

1. Le bande musicali militari, di seguito denominate « bande », sono complessi orchestrali destinati a partecipare alle più importanti celebrazioni istituzionali rappresentando le rispettive Forze armate in occasione di manifestazioni pubbliche.

2. Le bande svolgono attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collaborazione con istituzioni dello Stato, enti pubblici, associazioni o imprese private, a livello nazionale e internazionale.

ART. 2.

(Modalità di impiego).

1. Nell'ambito dell'organizzazione delle Forze armate, la dipendenza disciplinare e amministrativa delle bande è regolata ai sensi della tabella A allegata alla presente legge.

2. L'orario di lavoro dei componenti delle bande è stabilito in conformità alle vigenti leggi e normative in materia.

3. La durata giornaliera complessiva delle prove di concertazione, per sezione o ad organico completo, è decisa dal maestro direttore subordinatamente al parere del medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, a seguito degli specifici rilevamenti e valutazioni audiometriche previsti dagli articoli da 187 a 197 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, ne stabilisce la durata massima.

4. Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, agli appartenenti com-

pete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Se l'impiego della banda è richiesto dalle istituzioni, dagli enti o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi soggetti.

6. Il personale orchestrale impiegato nei giorni festivi ha diritto alla retribuzione in regime straordinario delle ore di lavoro effettivamente prestate e al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dal numero delle ore effettivamente lavorate.

7. Per il concorso alla copertura dei costi di funzionamento delle bande o di organizzazione di singole manifestazioni musicali è consentito il ricorso diretto a contratti di sponsorizzazione, con controparti sia nazionali sia estere, nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1508, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 3.

(Organizzazione strumentale).

1. L'organizzazione strumentale di ciascuna banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti sono stabilite dalla tabella B allegata alla presente legge.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLE BANDE

ART. 4.

(Istituzione dei ruoli speciali e organico).

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata e del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i ruoli speciali di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

2. Nei ruoli speciali di cui al comma 1 sono istituite le seguenti qualifiche:

a) maestro direttore;

- b) maestro vice direttore;
- c) orchestrale;
- d) archivista.

3. La dotazione organica di ciascuna banda è così determinata:

- a) maestro direttore: n. 1;
- b) maestro vice direttore: n. 1;
- c) orchestrali: n. 80;
- d) archivista: n. 1.

4. L'articolazione delle parti è stabilita dalla tabella D allegata alla presente legge.

ART. 5.

*(Inquadramento e funzioni
del maestro direttore).*

1. Il maestro direttore è inquadrato nel rispettivo ruolo di cui alla tabella C.

2. Al maestro direttore sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) concertazione;
- b) strumentazione;
- c) scelta del repertorio;
- d) direzione artistica e musicale, con i poteri e le responsabilità ad essa attinenti;
- e) comando e gestione del personale della banda;
- f) valutazione del tipo di servizi affidati alla banda, d'intesa con l'ufficio preposto.

ART. 6.

*(Inquadramento e funzioni
del maestro vice direttore).*

1. Il maestro vice direttore è inquadrato nel rispettivo ruolo di cui alla tabella C.

2. Il maestro vice direttore:

- a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;

b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;

c) sovrintende alle attività di archivio;

d) pianifica e gestisce le funzioni logistiche relative alle attività della banda, d'intesa con gli uffici preposti e con coloro che richiedono l'intervento della banda medesima.

ART. 7.

(Inquadramento e funzioni dell'orchestrante e dell'archivista).

1. Gli orchestrali e l'archivista sono inquadrati nei rispettivi ruoli di cui alla tabella C.

2. L'orchestrante è tenuto a svolgere soltanto ed esclusivamente i compiti musicali propri della banda, salvo quanto disposto dall'articolo 9.

3. L'orchestrante è tenuto a suonare esclusivamente lo strumento per il quale è risultato vincitore di concorso, compresi gli eventuali obblighi ad esso correlati.

4. L'archivista svolge mansioni di archivio, copia di partiture e altri materiali musicali, coordinamento e supervisione dell'allestimento della sala di prova e dei palchi da concerto.

5. Ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, l'archivista è equiparato al personale della 3^a parte.

ART. 8.

(Inidoneità tecnica).

1. Il maestro direttore o il maestro vice direttore, che per fondati motivi siano ritenuti non più idonei ad assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamento da parte di una commissione nominata con decreto del direttore della Direzione generale per il per-

sonale militare del Ministero della difesa, su proposta formulata, rispettivamente:

a) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito, per la banda dell'Esercito;

b) dal Capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la banda della Marina militare;

c) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Aeronautica, per la banda dell'Aeronautica militare;

d) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per la banda dell'Arma dei carabinieri;

e) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, per la banda del Corpo della guardia di finanza.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte:

a) da un ufficiale generale o ammiraglio della rispettiva Forza armata in servizio permanente, in qualità di presidente;

b) da un maestro di banda di altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;

c) da un direttore d'orchestra di chiara fama.

3. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente civile del Ministero competente.

4. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, qualora siano giudicati non più idonei dalla competente commissione, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le pertinenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. L'orchestrante e l'archivista, che, a giudizio del maestro direttore della banda, siano ritenuti non più idonei tecnicamente per la parte di appartenenza, su proposta di quest'ultimo, sono sottoposti ad accertamento da parte di una commissione nominata con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare

del Ministero della difesa su proposta formulata rispettivamente:

a) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito, per la banda dell'Esercito;

b) dal Capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la banda della Marina militare;

c) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Aeronautica, per la banda dell'Aeronautica militare;

d) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per la banda dell'Arma dei carabinieri;

e) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, per la banda del Corpo della guardia di finanza.

6. Le commissioni di cui al comma 5 sono composte:

a) da un ufficiale generale o ammiraglio della rispettiva Forza armata in servizio permanente, in qualità di presidente;

b) dal maestro direttore della rispettiva banda musicale;

c) da un docente di conservatorio, insegnante dello strumento della parte di appartenenza del soggetto da sottoporre a giudizio, scelto dal Ministero rispettivamente competente.

7. L'orchestrante, giudicato dalla competente commissione non più idoneo alla parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbimento dell'eccedenza alla prima vacanza di un posto di titolare di quest'ultima parte. L'orchestrante conserva il grado e l'anzianità posseduti. L'orchestrante inquadrato nella 3^a parte giudicato non idoneo è destinato alle attività di supporto della banda o, a domanda, transita, previo superamento di un corso di istruzione, nel ruolo speciale della Forza armata di appartenenza.

ART. 9.

(Inidoneità alle mansioni della categoria e al servizio militare incondizionato).

1. L'orchestrante, che per ragioni di salute non sia più idoneo a svolgere le man-

sioni specifiche della categoria ma sia comunque idoneo al servizio, è destinato alle attività di supporto della banda o, a domanda, transita, previo superamento di un corso di istruzione, nel ruolo speciale della Forza armata di appartenenza.

2. Il personale delle bande riconosciuto dalla competente commissione medica non più idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni o malattie dipendenti o meno da causa di servizio può transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o, per la banda del Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 930 e 2142 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 10.

(Attività extraprofessionali).

1. I componenti delle bande, al fine di perfezionare la propria cultura e mantenere un costante aggiornamento professionale, possono sempre svolgere attività musicali esterne, anche di carattere didattico, purché compatibilmente con gli impegni della banda.

ART. 11.

(Grado e uniforme).

1. Le qualifiche dei componenti delle bande sono determinate, con i gradi ad esse corrispondenti, nella tabella E allegata alla presente legge.

2. I componenti delle bande, durante le cerimonie militari, i concerti e gli altri servizi comandati in Italia e all'estero, indossano l'uniforme ordinaria degli ufficiali della Forza armata di appartenenza recante il simbolo del grado equivalente, così stabilito:

a) maestro direttore alla fine della carriera: grado equivalente a colonnello: due strisce parallele sormontate da tre stelle;

b) maestro direttore: grado equivalente a tenente colonnello: una striscia sormontata da tre stelle;

c) maestro vice direttore: grado equivalente a maggiore: tre stelle;

d) 1^a parte: grado equivalente a tenente: due stelle;

e) 2^a parte: grado equivalente a tenente: due stelle;

f) 3^a parte: grado equivalente a sottotenente: una stella;

g) archivista: grado equivalente a sottotenente: una stella.

3. Gli orchestrali, durante le prove collettive effettuate presso la sala di musica o in altri luoghi, quali ad esempio teatri e sale di registrazione, a discrezione del maestro direttore, possono indossare l'uniforme ordinaria ovvero l'abito civile.

CAPO III

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

ART. 12.

(Reclutamento del personale).

1. Il reclutamento del personale delle bande ha luogo mediante concorsi indetti dal Ministero rispettivamente competente, il quale altresì, con propri decreti:

a) nomina le commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per le visite mediche di primo grado e di appello e psico-attitudinali;

b) determina il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle vacanze nell'organico;

c) approva le graduatorie finali e nomina i vincitori dei concorsi.

ART. 13.

(Reclutamento del maestro direttore).

1. Il reclutamento del maestro direttore ha luogo in base a concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dei diritti politici;
- c) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
- d) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea. Il requisito di cui alla presente lettera deve essere posseduto alla data di scadenza del bando di concorso;
- e) non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito dal bando di concorso. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio; per gli orchestrali delle bande si prescinde dal limite di età;
- f) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ovvero prosciolto per inidoneità psico-fisica, ad eccezione del proscioglimento d'ufficio per perdita del grado per assunzione di servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
- g) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- h) non essere imputato né avere subito condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione;
- i) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza né avere assolto gli obblighi di leva in qualità di obiettore di coscienza;
- l) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello in strumenta-

zione per banda e di diploma accademico di secondo livello in direzione d'orchestra conseguiti presso un conservatorio di musica statale o presso altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi scelti dalla commissione esaminatrice, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti in chiavi antiche, da svolgere nel tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia sinfonica o eroica o funebre o trionfale per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere nel tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organologia delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica degli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti di cui al numero 2);

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione con esecuzione completa di uno o più brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati nella disponibilità del candidato per un tempo conveniente al loro studio, stabilito dalla stessa commissione.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punteggio non inferiore a 70, sempre che i singoli punteggi parziali non siano inferiori a 12.

ART. 14.

*(Commissione per il concorso
a maestro direttore).*

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 13 è nominata con provvedimento del Ministero rispettivamente competente ed è composta da:

a) un generale di brigata o ufficiale di grado corrispondente della Forza armata o Corpo, in qualità di presidente;

b) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per banda;

c) un direttore d'orchestra o di banda di chiara fama.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente civile del Ministero competente.

ART. 15.

(Nomina del maestro direttore).

1. Il maestro direttore è nominato con decreto del Ministro competente, con stato giuridico e trattamento economico equivalenti a quello di ufficiale con il grado di tenente colonnello, ai sensi della tabella E allegata alla presente legge.

2. Dopo la nomina, il maestro direttore segue un corso di formazione militare, di durata non inferiore a centoventi giorni, presso l'accademia o la scuola di applicazione per ufficiali della rispettiva Forza armata o Corpo.

3. La disposizione del comma 2 non si applica se il maestro direttore, alla data della nomina, è già in servizio permanente con stato giuridico e trattamento economico equivalenti a quello di ufficiale.

4. Al maestro direttore è riconosciuta maggiore anzianità assoluta nei confronti del maestro vice direttore.

5. Al maestro direttore si applicano le leggi relative allo stato giuridico degli ufficiali della Forza armata o del Corpo in cui è istituito il rispettivo ruolo di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 16.

(Reclutamento del maestro vice direttore).

1. Il reclutamento del maestro vice direttore ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti politici;

c) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

d) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea. Il requisito di cui alla presente lettera deve essere posseduto alla data di scadenza del bando di concorso;

e) non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito dal bando di concorso. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio; per gli orchestrali delle bande si prescinde dal limite di età;

f) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ovvero prosciolto per inidoneità psico-fisica, ad eccezione del proscioglimento d'ufficio per perdita del grado per assunzione di servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;

g) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) non essere imputato né avere subito condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione;

i) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza né avere assolto gli obblighi di leva in qualità di obiettore di coscienza;

l) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello in strumentazione per banda conseguito presso un conservatorio di musica statale o presso altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi scelti dalla commissione esaminatrice, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti in chiavi antiche di un basso musicale, da svolgere nel tempo massimo di dieci ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere nel tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti di cui al numero 1);

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice, per i quali il candidato avrà a disposizione un tempo conveniente stabilito dalla commissione medesima.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 70, sempre che i singoli punteggi parziali non siano inferiori a 12.

ART. 17.

(Commissione per il concorso a maestro vice direttore).

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 16 è nominata con provvedimento del Ministero rispettivamente competente ed è composta da:

a) un generale di brigata o ufficiale di grado corrispondente della Forza armata o Corpo, nella qualità di presidente;

b) il maestro direttore della banda della Forza armata o Corpo o, in caso di assenza o di incompatibilità, da altro direttore di banda militare in servizio;

c) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente civile del Ministero competente.

ART. 18.

(Nomina del maestro vice direttore).

1. Il maestro vice direttore è nominato con decreto del Ministro competente, con stato giuridico e trattamento economico equivalenti a quello di ufficiale con il grado di maggiore, ai sensi della tabella E allegata alla presente legge.

2. Dopo la nomina, il maestro vice direttore segue un corso di formazione militare, di durata non inferiore a centoventi giorni, presso l'accademia o la scuola di applicazione per ufficiali della rispettiva Forza armata o Corpo.

3. La disposizione del comma 2 non si applica se il maestro vice direttore, alla data della nomina, è già in servizio permanente con stato giuridico e trattamento economico equivalenti a quello di ufficiale.

4. Al maestro vice direttore è riconosciuta maggiore anzianità assoluta nei confronti degli orchestrali.

5. Al maestro vice direttore si applicano le leggi relative allo stato giuridico degli ufficiali della Forza armata o del Corpo in

cui è istituito il rispettivo ruolo di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 19.

(Reclutamento degli orchestrali).

1. Gli orchestrali sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti politici;

c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

d) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea. Il requisito di cui alla presente lettera deve essere posseduto alla data di scadenza del bando di concorso;

e) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello per lo strumento per il quale il candidato concorre, secondo quanto stabilito dalla tabella D allegata alla presente legge, conseguito presso un conservatorio di musica statale o presso altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

f) non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito dal bando di concorso. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio; per gli orchestrali delle bande si prescinde dai predetti limiti di età;

g) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ovvero prosciolto per inidoneità psicofisica, ad eccezione del proscioglimento d'ufficio per perdita del grado per assunzione di servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;

h) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) non essere imputato né avere subito condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione;

l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza né avere assolto gli obblighi di leva in qualità di obiettore di coscienza.

3. Per l'orchestrante già in servizio permanente che concorre per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età ai sensi della lettera *f)* del comma 2. L'orchestrante conserva in tal caso, ai fini della progressione di carriera di cui all'articolo 28, l'anzianità di servizio maturata alla data della nomina.

4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) esecuzione di un brano musicale d'obbligo, stabilito nel bando di concorso, e di un brano scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;

b) lettura a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione, estratti a sorte dal candidato;

c) colloquio di storia e organologia riguardanti lo strumento per il quale il candidato concorre;

d) esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico-sinfonico e bandistico riguardante lo strumento per il quale il candidato concorre.

5. È giudicato idoneo il candidato che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a quattordici ventesimi per ogni prova, se si tratta di prime e seconde parti, ovvero non inferiore a dodici ventesimi per ogni prova, se si tratta di terze parti.

ART. 20.

*(Commissione per il concorso
ad orchestrale).*

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 19 è nominata con provvedimento del Ministero rispettivamente competente, ed è composta:

a) da un generale di brigata o ufficiale di grado corrispondente della Forza armata o Corpo, nella qualità di presidente;

b) dal maestro direttore della banda della Forza armata o Corpo o, in caso di sua assenza o incompatibilità, da un maestro direttore di altra banda in servizio;

c) da un professore d'orchestra titolare di primo strumento presso una fondazione lirico-sinfonica o un'orchestra stabile o da un docente di un conservatorio di musica statale.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente civile del Ministero competente.

ART. 21.

(Nomina degli orchestrali).

1. L'orchestrante è nominato con decreto del Ministro competente, con stato giuridico e trattamento economico equivalenti a quelli previsti per il grado corrispondente alla parte di cui sia risultato vincitore, secondo la tabella E allegata alla presente legge, ed è inquadrato come orchestrale in servizio permanente effettivo nel rispettivo ruolo di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

2. Dopo la nomina, l'orchestrante segue un corso di formazione militare, della durata massima di novanta giorni, presso l'accademia o la scuola di applicazione per ufficiali della rispettiva Forza armata o Corpo.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'orchestrante, alla data della nomina, è già in servizio permanente con stato giuri-

dico e trattamento economico equivalenti a quello di ufficiale.

4. All'orchestrante si applicano le leggi relative allo stato giuridico degli ufficiali della Forza armata o del Corpo in cui è istituito il rispettivo ruolo di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 22.

(Reclutamento dell'archivista).

1. L'archivista è reclutato mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dei diritti politici;
- c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
- d) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea. Il requisito di cui alla presente lettera deve essere posseduto alla data di scadenza del bando di concorso;
- e) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello in strumento musicale conseguito presso un conservatorio di musica statale o presso altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
- f) non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito dal bando di concorso; tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio; per gli orchestrali o archivisti delle bande si prescinde dal predetto limite di età;
- g) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ovvero prosciolto per inidoneità psicofisica, ad eccezione del proscioglimento d'ufficio per per-

dita del grado per assunzione di servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;

h) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) non essere imputato né avere subito condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione;

l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza né avere assolto gli obblighi di leva in qualità di obiettore di coscienza.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) esecuzione di un pezzo da concerto studiato a scelta del concorrente;

b) armonizzazione in scrittura pianistica di un canto dato, scelto dalla commissione;

c) conoscenza del sistema informatico musicale, con applicazione di almeno un programma di notazione musicale tra quelli scelti dalla commissione;

d) colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) organologia degli strumenti che compongono la banda;

2) tecniche di archiviazione.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 12 per ciascuna prova.

ART. 23.

(Commissione per il concorso ad archivista).

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 22 è nominata con

provvedimento del Ministero rispettivamente competente ed è composta:

a) da un generale di brigata o ufficiale di grado corrispondente della Forza armata o Corpo, in qualità di presidente;

b) dal maestro direttore della banda della Forza armata o Corpo o, in caso di sua assenza o incompatibilità, da un maestro direttore di altra banda in servizio;

c) da un professore di un conservatorio statale o da un maestro diplomato in strumentazione e orchestrazione per fiati.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente civile del Ministero competente.

ART. 24.

(Nomina dell'archivista).

1. L'archivista è nominato con decreto del Ministro competente, con stato giuridico e trattamento economico equivalenti a quello di sottotenente, secondo la tabella E allegata alla presente legge, ed è inquadrato nel rispettivo ruolo di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

2. Dopo la nomina, l'archivista segue un corso di formazione militare, della durata massima di novanta giorni, presso l'accademia o la scuola di applicazione per ufficiali della rispettiva Forza armata o Corpo.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'archivista, alla data della nomina, è già in servizio permanente con stato giuridico e trattamento economico equivalenti a quello di ufficiale.

4. All'archivista si applicano le leggi relative allo stato giuridico degli ufficiali della Forza armata o del Corpo in cui è istituito il rispettivo ruolo di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 25.

(Corsi di istruzione militare).

1. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 15, 18, 21 e 24 e i relativi

programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione dello stato maggiore o del comando generale competente.

CAPO IV

ORDINAMENTO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE

ART. 26.

(Avanzamento dei maestri direttori).

1. L'avanzamento dei maestri direttori delle bande avviene per anzianità.

2. I militari di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali, che, al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella F allegata alla presente legge, li promuove al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità nel grado precedentemente rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza nell'organico.

ART. 27.

(Avanzamento dei maestri vice direttori).

1. L'avanzamento dei maestri vice direttori delle bande avviene per anzianità.

2. I militari di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali, che, al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella F allegata alla presente legge, li promuove al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità nel grado precedentemente rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza nell'organico.

ART. 28.

*(Avanzamento degli orchestrali
e degli archivisti).*

1. L'avanzamento degli orchestrali e degli archivisti avviene per anzianità.

2. I militari di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali, che, al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella F allegata alla presente legge, li promuove al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità nel grado precedentemente rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza nell'organico.

ART. 29.

(Ufficio tecnico-logistico).

1. Per ciascuna banda è istituito un ufficio tecnico-logistico con funzioni di supporto al complesso musicale.

2. L'organizzazione dell'ufficio tecnico-logistico è stabilita con provvedimento dello stato maggiore o del comando generale competente.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

(Inquadramento).

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) ai maestri direttori sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico equivalenti a quelli di ufficiale del ruolo normale della rispettiva Forza armata o Corpo, di cui alla tabella E allegata alla presente legge, con il mantenimento, ai fini della progressione economica, dell'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. In previsione della ricostruzione di carriera essi acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico di cui alla tabella F allegata alla presente legge, in relazione agli anni di servizio prestati con la qualifica di maestro direttore di banda;

b) ai maestri vice direttori sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento

economico equivalenti a quelli di ufficiale del ruolo normale della rispettiva Forza armata o Corpo, di cui alla tabella E allegata alla presente legge, con il mantenimento, ai fini della progressione economica, dell'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. In previsione della ricostruzione di carriera essi acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico di cui alla tabella F allegata alla presente legge, in relazione agli anni di servizio prestati con la qualifica di maestro vice direttore di banda;

c) agli orchestrali e agli archivisti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico equivalenti a quelli di ufficiale del ruolo normale della rispettiva Forza armata o Corpo, di cui alla tabella E allegata alla presente legge, con applicazione dei criteri di trasformazione di cui alla tabella G allegata alla presente legge e con il mantenimento, ai fini della progressione economica, dell'anzianità di servizio maturata dalla data del decreto di nomina per il posto ricoperto alla medesima data nella banda di appartenenza;

d) ai fini della ricostruzione della carriera, al personale orchestrale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopre una parte soppressa nel nuovo organico strumentale stabilito dalla presente legge è attribuita, in soprannumero e ad esaurimento, una nuova parte secondo i criteri di trasformazione di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

2. Nell'ambito degli organici delle bande, le singole posizioni strumentali assumono le nuove denominazioni indicate nella tabella G allegata alla presente legge.

3. Le posizioni strumentali elencate nella tabella H sono soppresse.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli organici delle bande sono introdotte le posizioni strumentali indicate nella tabella I allegata alla presente legge. I concorsi relativi alle nuove posizioni di cui alla tabella I possono essere banditi, per ciascuna banda, se-

condo l'ordine di priorità indicato dal maestro direttore, dopo il riassorbimento dei posti in soprannumero ovvero quando il numero degli orchestrali in servizio nella banda sia inferiore a ottanta elementi.

5. L'organico delle bande, al termine del periodo transitorio, è quello stabilito nella tabella B allegata alla presente legge.

ART. 31.

*(Corsi di formazione militare
in sede di prima applicazione).*

1. Gli orchestrali provenienti dal ruolo dei sottufficiali, all'atto del conseguimento dello stato giuridico e del trattamento economico di cui alla tabella E, frequentano un corso di formazione militare di durata non superiore a trenta giorni.

2. Gli orchestrali di cui al comma 1 frequentano il corso ivi previsto per scaglioni di consistenza non superiore, per ciascuna banda, a un quarto del rispettivo organico. L'elenco degli orchestrali da inserire in ciascuno scaglione è compilato, per ciascuna banda, dal maestro direttore.

ART. 32.

*(Disposizioni sullo stato
del personale delle bande).*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, al personale delle bande dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato degli ufficiali della rispettiva Forza armata o Corpo.

ART. 33.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 95, il comma 5 dell'articolo 683 e il titolo X del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) il capo I del titolo III del libro primo e il titolo X del libro quarto del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

c) il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

TABELLA A
(articolo 2, comma 1)

DIPENDENZA DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVA DELLE BANDE

	<i>Dipendenza disciplinare e amministrativa</i>	<i>Dipendenza per l'impiego</i>
a) Banda dell'Esercito	Comando militare della capitale	Stato maggiore dell'Esercito
b) Banda della Marina militare	Comando marittimo della capitale	Stato maggiore della Marina – Ufficio affari generali e relazioni esterne
c) Banda dell'Aeronautica militare	Comando dell'Aeronautica militare di Roma	Stato maggiore dell'Aeronautica
d) Banda dell'Arma dei carabinieri	Comando Legione allievi carabinieri	Comando generale dell'Arma dei carabinieri
e) Banda del Corpo della guardia di finanza	Reparto tecnico, logistico e amministrativo	Ispettorato per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza

TABELLA B
(articolo 3, comma 1)

ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

Prime parti:

- 1° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)
- 1° Oboe
- 1° Clarinetto piccolo in *Mib* (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in *Lab*)
- 1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 1 (spalla)
- 1° Clarinetto basso in *Sib*
- Saxofono soprano in *Sib* (con l'obbligo del Saxofono alto in *Mib*)
- 1° Saxofono contralto in *Mib* n. 1
- 1° Saxofono tenore in *Sib*
- 1° Corno in *Fa-Sib*
- 1^a Tromba in *Sib* acuto n. 1 (con l'obbligo del Trombino in *Sib*)
- 1° Trombone tenore in *Sib* n. 1
- Flicorno sopranino in *Mib* (con l'obbligo della Cornetta in *Mib* e in *Sib*)
- 1° Flicorno soprano in *Sib* n. 1 (con l'obbligo della Cornetta in *Sib*)
- 1° Flicorno tenore in *Sib*
- 1° Flicorno basso in *Sib*
- 1° Flicorno contrabbasso in *Sib*
- Timpani

Seconde parti:

- 2° Flauto (con l'obbligo del 1° Flauto e dell'Ottavino)
- Ottavino (con l'obbligo del Flauto)

- 2° Oboe (con l'obbligo del 1° Oboe e del Corno inglese)
Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe di fila)
2° Clarinetto piccolo in *Mib* (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in *Lab*)
1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 2
1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 3
1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 4
1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 5
1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 6
2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 1
2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 2
2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 3
2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 4
1° Clarinetto contralto in *Mib* n. 1
2° Clarinetto basso in *Sib*
1° Saxofono contralto in *Mib* n. 2 (con l'obbligo del 1° Saxofono soprano in *Sib*)
2° Saxofono tenore in *Sib*
Saxofono baritono in *Mib*
Saxofono basso in *Sib* (con l'obbligo del Saxofono baritono in *Mib*)
1° Fagotto (con l'obbligo del Contrabbasso ad ancia)
2° Corno in *Fa-Sib*
3° Corno in *Fa-Sib* (con l'obbligo del 1°)
1^a Tromba in *Sib* n. 2 (con l'obbligo della Tromba in *Fa*)
2^a Tromba in *Sib* acuto n. 1
1^a Tromba bassa in *Sib*
1° Trombone tenore n. 2 (con l'obbligo del 2° Trombone)
2° Trombone tenore n. 1
Trombone basso in *Fa*
1° Flicorno soprano in *Sib* n. 2 (con l'obbligo della Cornetta in *Sib*)
2° Flicorno soprano in *Sib* n. 1 (con l'obbligo della Cornetta in *Sib*)
1° Flicorno contralto in *Mib* (con l'obbligo della Tromba in *Sib*)
2° Flicorno tenore in *Sib* (con l'obbligo del 1° e del Flicorno basso in *Sib*)
2° Flicorno basso in *Sib* (con l'obbligo del 1° Flicorno basso in *Sib*)
1° Flicorno basso grave in *Fa* (con l'obbligo del Trombone contrabbasso)
2° Flicorno contrabbasso in *Sib*
1° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)
Grancassa (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)
1ⁱ Piatti (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)

Terze parti:

- 1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 7

- 1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 8
 1° Clarinetto soprano in *Sib* n. 9
 2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 5
 2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 6
 2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 7
 2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 8
 2° Clarinetto soprano in *Sib* n. 9
 1° Clarinetto contralto in *Mib* n. 2 (con l'obbligo del 2° Clarinetto contralto)
 2° Clarinetto contralto in *Mib* (con l'obbligo del 1° Clarinetto contralto in *Mib*)
 Clarinetto contrabbasso in *Mib* (con l'obbligo del Clarinetto basso)
 Clarinetto contrabbasso in *Sib*
 Saxofono basso in *Sib* (con l'obbligo del Saxofono baritono in *Mib*)
 1° Fagotto (con l'obbligo del Contrabbasso ad ancia)
 4° Corno in *Fa-Sib* (con l'obbligo del 2°)
 5° Corno in *Fa-Sib* (con l'obbligo della fila)
 2^a Tromba in *Sib* acuto n. 2 (con l'obbligo della Tromba in *Fa*)
 3^a Tromba in *Sib*
 2° Flicorno soprano in *Mib* (con l'obbligo della Cornetta in *Sib*)
 2° Flicorno contralto in *Mib* (con l'obbligo della Cornetta in *Sib*)
 2° Flicorno basso-grave in *Fa* (con l'obbligo del Trombone contrabbasso in *Sib*)
 2° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)
 2ⁱ Piatti (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)
 Archivista

TABELLA C
 (articolo 4, comma 1)

RUOLI SPECIALI ISTITUITI PER L'INQUADRAMENTO
 DEL PERSONALE DELLE BANDE

a) Banda dell'Esercito	Ruolo speciale – Corpo musicale
b) Banda della Marina militare	Ruolo speciale – Corpo musicale
c) Banda dell'Aeronautica militare	Ruolo speciale – Corpo musicale
d) Banda dell'Arma dei carabinieri	Ruolo tecnico-logistico – Comparto musicale
e) Banda del Corpo della guardia di finanza	Ruolo tecnico-logistico – Comparto musicale

TABELLA D
(articolo 4, comma 4)

ARTICOLAZIONE DELLE PARTI

Parte	Tabella dell'organico strumentale delle bande delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Parte	Tabella dell'organico strumentale della banda del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79	Tabella del nuovo organico strumentale per tutte le bande
1°A	1° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)	1°A	1° Flauto	1° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)
2°B	2° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)	2°B	2° Flauto (con l'obbligo del 1° e dell'Ottavino)	2° Flauto (con l'obbligo del 1° e dell'Ottavino)
3°B	3° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)	3°B	3° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)	SOPPRESSO
2°A	Ottavino (con l'obbligo del Flauto)	2°A	Ottavino (con l'obbligo del Flauto)	Ottavino (con l'obbligo del Flauto)
1°A	1° Oboe	1°A	1° Oboe	1° Oboe
2°A	2° Oboe	2°B	2° Oboe (con l'obbligo del 1° e del Corno inglese)	2° Oboe (con l'obbligo del 1° e del Corno inglese)
3°B	3° Oboe (con l'obbligo del Corno inglese)	3°B	3° Oboe (con l'obbligo del Corno inglese)	SOPPRESSO
2°B	Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe)	2°A	Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe)	Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe di fila)
1°A	1° Clarinetto piccolo in <i>Lab</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Mib</i>)	1°A	1° Clarinetto piccolo in <i>Lab</i>	SOPPRESSO
2°B	2° Clarinetto piccolo in <i>Lab</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Mib</i>)			SOPPRESSO
1°B	1° Clarinetto piccolo in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Lab</i>)	1°A	1° Clarinetto piccolo in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Lab</i>)	1° Clarinetto piccolo in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Lab</i>)
2°A	2° Clarinetto piccolo in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Lab</i>)	2°A	2° Clarinetto piccolo in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Lab</i>)	2° Clarinetto piccolo in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Lab</i>)
1°A	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 1 (principale)	1°A	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 1 (principale)	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 1 (spalla)
1°B	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 2	1°B	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 2 (con l'obbligo del solista)	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 2 (con l'obbligo della spalla)
2°A	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 3	2°A	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 3	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 3
2°A	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 4	2°A	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 2-bis	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 4

Parte	Tabella dell'organico strumentale delle bande delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Parte	Tabella dell'organico strumentale della banda del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79	Tabella del nuovo organico strumentale per tutte le bande
2°A	1° Clarinetto soprano in Sib n. 5	1°B	1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 (con l'obbligo del piccolo in Mib)	1° Clarinetto soprano in Sib n. 5
2°A	1° Clarinetto soprano in Sib n. 6	2° A	1° Clarinetto soprano in Sib n. 4	1° Clarinetto soprano in Sib n. 6
2°B	1° Clarinetto soprano in Sib n. 7	2°B	1° Clarinetto soprano in Sib n. 7	1° Clarinetto soprano in Sib n. 7
2°B	1° Clarinetto soprano in Sib n. 8	2°B	1° Clarinetto soprano in Sib n. 8	1° Clarinetto soprano in Sib n. 8
3°A	1° Clarinetto soprano in Sib n. 9	3°A	1° Clarinetto soprano in Sib n. 9	1° Clarinetto soprano in Sib n. 9
3°A	1° Clarinetto soprano in Sib n. 10	3°A	1° Clarinetto soprano in Sib n. 10	SOPPRESSO
3°B	1° Clarinetto soprano in Sib n. 11	3°A	1° Clarinetto soprano in Sib n. 11	SOPPRESSO
3°B	1° Clarinetto soprano in Sib n. 12			SOPPRESSO
1°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 1	2°A	2° Clarinetto soprano in Sib n. 1	2° Clarinetto soprano in Sib « solo » n. 1
2°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 2	2°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 2	2° Clarinetto soprano in Sib n. 2
2°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 3	2°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 3	2° Clarinetto soprano in Sib n. 3
2°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 4	3°A	2° Clarinetto soprano in Sib n. 4	2° Clarinetto soprano in Sib n. 4
3°A	2° Clarinetto soprano in Sib n. 5	3°A	2° Clarinetto soprano in Sib n. 5	2° Clarinetto soprano in Sib n. 5
3°A	2° Clarinetto soprano in Sib n. 6	3°A	2° Clarinetto soprano in Sib n. 6	2° Clarinetto soprano in Sib n. 6
3°A	2° Clarinetto soprano in Sib n. 7	3°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 7	2° Clarinetto soprano in Sib n. 7
3°A	2° Clarinetto soprano in Sib n. 8	3°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 8	2° Clarinetto soprano in Sib n. 8
3°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 9	3°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 9	2° Clarinetto soprano in Sib n. 9
3°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 10	3°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 10	SOPPRESSO
3°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 11	3°B	2° Clarinetto soprano in Sib n. 11	SOPPRESSO

Parte	Tabella dell'organico strumentale delle bande delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Parte	Tabella dell'organico strumentale della banda del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79	Tabella del nuovo organico strumentale per tutte le bande
3°B	2° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 12			SOPPRESSO
1°B	1° Clarinetto contralto in <i>Mib</i>	1°B	1° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> n. 1 (con l'obbligo del Corno di bassetto)	1° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> n. 1
3°A	1° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> raddoppio	2°B	1° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> n. 2	1° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> n. 2 con l'obbligo del 2°
2°B	2° Clarinetto contralto in <i>Mib</i>	3°A	2° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> n. 1	2° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> (con l'obbligo del 1°)
3°B	2° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> raddoppio	3°B	2° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> n. 2	SOPPRESSO
		3°A	Altro clarinetto contralto in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto contrabbasso in <i>Mib</i>)	SOPPRESSO
1°A	1° Clarinetto basso in <i>Sib</i>	1°B	1° Clarinetto basso in <i>Sib</i>	1° Clarinetto basso in <i>Sib</i>
2°B	2° Clarinetto basso in <i>Sib</i>	2°B	2° Clarinetto basso in <i>Sib</i>	2° Clarinetto basso in <i>Sib</i>
3°B	3° Clarinetto basso in <i>Sib</i>	3°B	3° Clarinetto basso in <i>Sib</i> (con l'obbligo del Clarinetto contrabbasso in <i>Sib</i>)	SOPPRESSO
3°A	Clarinetto contrabbasso in <i>Mib</i>			Clarinetto contrabbasso in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto basso in <i>Sib</i>)
3°A	Clarinetto contrabbasso in <i>Sib</i>			Clarinetto contrabbasso in <i>Sib</i>
1°A	1° Saxofono soprano in <i>Sib</i>	1°A	1° Saxofono soprano in <i>Sib</i>	Saxofono soprano in <i>Sib</i>
3°A	2° Saxofono soprano in <i>Sib</i>	2°B	2° Saxofono soprano in <i>Sib</i>	SOPPRESSO
1°B	1° Saxofono contralto in <i>Mib</i>	1°B	1° Saxofono contralto in <i>Mib</i>	1° Saxofono contralto in <i>Mib</i> n. 1
2°A	2° Saxofono contralto in <i>Mib</i>	2°A	1° Saxofono contralto in <i>Mib</i> n. 2 (con l'obbligo del Saxofono soprano)	1° Saxofono contralto in <i>Mib</i> n. 2
3°A	3° Saxofono contralto in <i>Mib</i>	3°A	2° Saxofono contralto in <i>Mib</i> n. 1	2° Saxofono contralto in <i>Mib</i>
		3°B	2° Saxofono contralto in <i>Mib</i> n. 2	SOPPRESSO
		3°A	Altro Saxofono contralto in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Saxofono baritono)	SOPPRESSO
1°B	1° Saxofono tenore in <i>Sib</i>	1°B	1° Saxofono tenore in <i>Sib</i>	1° Saxofono tenore in <i>Sib</i>

Parte	Tabella dell'organico strumentale delle bande delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Parte	Tabella dell'organico strumentale della banda del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79	Tabella del nuovo organico strumentale per tutte le bande
3°A	2° Saxofono tenore in Sib	2°B	2° Saxofono tenore in Sib	2° Saxofono tenore in Sib (con l'obbligo del 1° Saxofono tenore)
2°A	1° Saxofono baritono in Mib	2°A	1° Saxofono baritono in Mib	Saxofono baritono in Mib
3°B	2° Saxofono baritono in Mib	3°B	2° Saxofono baritono in Mib (con l'obbligo del Saxofono basso)	SOPPRESSO
2°B	1° Saxofono basso in Sib	2°B	1° Saxofono basso in Sib (con l'obbligo del Saxofono tenore in Sib)	Saxofono basso in Sib (con l'obbligo del Saxofono baritono in Mib)
3°B	2° Saxofono basso in Sib (con l'obbligo del Saxofono contrabbasso)			SOPPRESSO
2°B	1° Contrabbasso ad ancia	2°B	Contrabbasso ad ancia	SOPPRESSO
3°B	2° Contrabbasso ad ancia			SOPPRESSO
		2°B	1° Fagotto	1° Fagotto (con l'obbligo del Contrabbasso ad ancia)
		3°A	2° Fagotto	2° Fagotto (con l'obbligo del Controfagotto)
1°A	1° Corno (Fa-Sib)	1°A	1° Corno (Fa-Sib)	1° Corno (Fa-Sib)
2°B	2° Corno (Fa-Sib)	1°B	2° Corno (Fa-Sib)	2° Corno (Fa-Sib)
2°A	3° Corno (Fa-Sib)	2°A	3° Corno (Fa-Sib)	3° Corno (Fa-Sib) (con l'obbligo del 1°)
2°B	4° Corno (Fa-Sib)	3°A	4° Corno (Fa-Sib)	4° Corno (Fa-Sib) (con l'obbligo del 2°)
3°B	5° Corno (Fa-Sib)	3°B	5° Corno (Fa-Sib)	5° Corno (Fa-Sib) (con l'obbligo della fila)
1°A	1ª Tromba in Sib (con l'obbligo del Trombino in Fa)	1°A	1ª Tromba in Sib n. 1	1ª Tromba in Sib n. 1 (con l'obbligo del Trombino in Sib)
		2°A	1ª Tromba in Sib n. 2 (con l'obbligo del Trombino in Sib)	1ª Tromba in Sib n. 2 (con l'obbligo della Tromba in Fa)
2°A	2ª Tromba in Sib	3°A	2ª Tromba in Sib n. 1 (con l'obbligo del Trombino in Sib)	2ª Tromba in Sib n. 1
		3°B	2ª tromba in Sib n. 2	2ª Tromba in Sib n. 2 (con l'obbligo della Tromba in Fa)
3°B	3ª Tromba in Sib			3ª Tromba in Sib
1°B	1ª Tromba in Fa	1°B	1ª Tromba in Fa e/o Mib	SOPPRESSO
2°B	2ª Tromba in Fa	2°B	2ª Tromba in Fa e/o Mib	SOPPRESSO
3°B	3ª Tromba in Fa	3°B	3ª Tromba in Fa e/o Mib	SOPPRESSO

Parte	Tabella dell'organico strumentale delle bande delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Parte	Tabella dell'organico strumentale della banda del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79	Tabella del nuovo organico strumentale per tutte le bande
1°B	1ª Tromba in <i>Sib</i> basso (con l'obbligo del Trombone tenore e del Flicorno tenore)	2°A	1ª Tromba in <i>Sib</i> basso	1ª Tromba in <i>Sib</i> basso (con l'obbligo del Trombone tenore e del Flicorno tenore)
3°A	2ª Tromba in <i>Sib</i> basso	3°B	2ª Tromba in <i>Sib</i> basso	SOPPRESSO
1°B	1° Trombone tenore	1°B	1° Trombone tenore	1° Trombone tenore n. 1
				1° Trombone tenore n. 2
2°B	2° Trombone tenore	2°B	2° Trombone tenore	2° Trombone tenore n. 1
				2° Trombone tenore n. 2
3°B	3° Trombone tenore (con l'obbligo della Tromba in <i>Sib</i> basso)	3°B	3° Trombone tenore	SOPPRESSO
2°A	Trombone basso in <i>Fa</i>	2°B	Trombone basso in <i>Fa</i>	Trombone basso in <i>Fa</i>
3°A	Trombone contrabbasso	3°B	Trombone contrabbasso	SOPPRESSO
1°A	1° Flicorno soprano in <i>Mib</i>	1°A	1° Flicorno soprano in <i>Mib</i>	Flicorno soprano in <i>Mib</i> (con l'obbligo delle Cornette in <i>Mi b</i> e in <i>Sib</i>)
1°B	2° Flicorno soprano in <i>Mib</i>	1°B	2° Flicorno soprano in <i>Mib</i> con l'obbligo del solista)	SOPPRESSO
1°A	1° Flicorno soprano in <i>Sib</i>	1°A	1° Flicorno soprano in <i>Sib</i> n. 1	1° Flicorno soprano in <i>Sib</i> n. 1 (con l'obbligo della Cornetta in <i>Sib</i>)
2°A	1° Flicorno soprano in <i>Sib</i> raddoppio	2°A	1° Flicorno soprano in <i>Sib</i> n. 2	1° Flicorno soprano in <i>Sib</i> n. 2 (con l'obbligo della Cornetta in <i>Sib</i>)
2°A	2° Flicorno soprano in <i>Sib</i>	3°A	2° Flicorno soprano in <i>Sib</i> n. 1	2° Flicorno soprano in <i>Sib</i> n. 1 (con l'obbligo della Cornetta in <i>Sib</i>)
3°B	2° Flicorno soprano in <i>Sib</i> raddoppio	3°B	2° Flicorno soprano in <i>Sib</i> n. 2	2° Flicorno soprano in <i>Sib</i> n. 2 (con l'obbligo della Cornetta in <i>Sib</i>)
1°B	1° Flicorno contralto in <i>Mib</i>	2°A	1° Flicorno contralto in <i>Mib</i>	1° Flicorno contralto in <i>Mib</i> (con l'obbligo della Tromba in <i>Sib</i>)
2°B	2° Flicorno contralto in <i>Mib</i>	2°B	2° Flicorno contralto in <i>Mib</i>	2° Flicorno contralto in <i>Mib</i> (con l'obbligo della Cornetta in <i>Sib</i>)
3°B	3° Flicorno contralto in <i>Mib</i>	3°B	3° Flicorno contralto in <i>Mib</i>	SOPPRESSO
1°A	1° Flicorno tenore in <i>Sib</i>	1°A	1° Flicorno tenore in <i>Sib</i>	1° Flicorno tenore in <i>Sib</i>

Parte	Tabella dell'organico strumentale delle bande delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Parte	Tabella dell'organico strumentale della banda del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79	Tabella del nuovo organico strumentale per tutte le bande
2°A	2° Flicorno tenore in Sib	2°A	2° Flicorno tenore in Si b (con l'obbligo del Flicorno basso)	2° Flicorno tenore in Sib
3°B	3° Flicorno tenore (con l'obbligo del Trombone tenore)	3°A	3° Flicorno tenore	SOPPRESSO
1°A	1° Flicorno basso in Sib	1°A	1° Flicorno basso in Sib	1° Flicorno basso in Sib
2°B	2° Flicorno basso in Sib	2°B	2° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del Flicorno tenore)	2° Flicorno basso in Sib
3°B	3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del Trombone tenore e Flicorno tenore)	3°B	3° Flicorno basso in Sib	SOPPRESSO
2°A	1° Flicorno basso grave in Fa	2°A	1° Flicorno basso grave in Fa	1° Flicorno basso grave in Fa (con l'obbligo del Flicorno contrabbasso in Sib)
3°A	Flicorno basso grave in Mib	3°B	2° Flicorno basso grave in Fa	2° Flicorno basso grave in Fa (con l'obbligo del Trombone contrabbasso)
		2°B	Flicorno basso grave in Mib	SOPPRESSO
1°B	1° Flicorno contrabbasso in Sib	1°B	1° Flicorno contrabbasso in Sib	1° Flicorno contrabbasso in Sib
2°B	2° Flicorno contrabbasso in Sib	2°B	2° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del Flicorno basso grave in Mib)	2° Flicorno contrabbasso in Sib
3°B	3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del Trombone contrabbasso)	3°B	3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del Trombone contrabbasso)	SOPPRESSO
1°B	Timpani (con l'obbligo del Tamburo e degli altri strumenti a percussione)	2°A	Timpani (con l'obbligo della Cassa, del Tamburo e degli altri strumenti a percussione)	Timpani (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
2°A	1° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)	2°A	1° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)	1° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)
3°B	2° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)	3°B	2° Tamburo (con l'obbligo dei Piatti e degli altri strumenti a percussione)	2° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)
2°A	Gran cassa (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)	1°B	Gran cassa (con l'obbligo dei Timpani, Xilofono, Celeste, Vibrafono)	Gran cassa (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)
2°B	1 ⁱ Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	2°B	1 ⁱ Piatti (con l'obbligo della Cassa e degli altri strumenti a percussione)	1 ⁱ Piatti (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)

Parte	Tabella dell'organico strumentale delle bande delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Parte	Tabella dell'organico strumentale della banda del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79	Tabella del nuovo organico strumentale per tutte le bande
3°B	2 ⁱ Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	3°B	2 ⁱ Piatti (con l'obbligo della Cassa e degli altri strumenti a percussione)	Timpani (con l'obbligo del Tamburo e degli altri strumenti a percussione)
3°B	Archivista	3°B	Archivista	Archivista

TABELLA E
(articolo 11, comma 1)

INQUADRAMENTO ED EQUIVALENZE, AI FINI DEL TRATTAMENTO
GIURIDICO ED ECONOMICO, DEL PERSONALE DELLE BANDE
MUSICALI MILITARI

QUALIFICA MUSICALE	EQUIVALENZA GIURIDICA ED ECONOMICA
Maestro direttore	Tenente colonnello
Maestro vice direttore	Maggiore
1 ^a parte	Tenente
2 ^a parte	Tenente
3 ^a parte	Sottotenente
Archivista	Sottotenente

TABELLA F
(articolo 26, comma 2)

AVANZAMENTO DEGLI ORCHESTRALI SULLA BASE DELL'EQUIVALENZA DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE BANDE

Qualifica	Grado equivalente					
	<i>Sottotenente</i>	<i>Tenente</i>	<i>Capitano</i>	<i>Maggiore</i>	<i>Tenente colonnello</i>	<i>Colonnello</i>
Maestro direttore	-	-	-	-	6	Fine della carriera
Maestro vice direttore	-	-	-	6	Fine della carriera	
1 ^a parte	-	4	8	Fine della carriera		
2 ^a parte	-	6	8	Fine della carriera		
3 ^a parte	2	6	8	Fine della carriera		
Archivista	2	6	8	Fine della carriera		

TABELLA G
(articolo 30, comma 1, lettera c))

RIPARTIZIONE DEGLI ORCHESTRALI DELLE BANDE

<i>Precedente denominazione</i>	<i>Nuova denominazione</i>
1 ^a parte A e 1 ^a parte B	1 ^a parte
2 ^a parte A e 2 ^a parte B	2 ^a parte
3 ^a parte A e 3 ^a parte B	3 ^a parte

TABELLA H
(articolo 30, comma 3)

POSIZIONI STRUMENTALI SOPPRESSE

Organico strumentale previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Organico strumentale previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79
3° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)	3° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)
3° Oboe (con l'obbligo del Corno inglese)	3° Oboe (con l'obbligo del Corno inglese)
1° Clarinetto piccolo in <i>Lab</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Mib</i>)	1° Clarinetto piccolo in <i>Lab</i>
2° Clarinetto piccolo in <i>La</i> (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in <i>Mib</i>)	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 10
1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 10	1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 11
1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 11	2° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 10
1° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 12	2° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 11
2° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 10	2° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> n. 2
2° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 11	Altro clarinetto contralto in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Clarinetto contrabbasso in <i>Mib</i>)
2° Clarinetto soprano in <i>Sib</i> n. 12	3° Clarinetto basso in <i>Sib</i> (con l'obbligo del Clarinetto contrabbasso in <i>Sib</i>)
2° Clarinetto contralto in <i>Mib</i> raddoppio	2° Saxofono soprano in <i>Sib</i>
3° Clarinetto basso in <i>Sib</i>	2° Saxofono contralto in <i>Mib</i> n. 2
2° Saxofono soprano in <i>Sib</i>	Altro Saxofono contralto in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Saxofono baritono in <i>Mib</i>)
2° Saxofono baritono in <i>Mib</i>	2° Saxofono baritono in <i>Mib</i> (con l'obbligo del Saxofono basso)
2° Saxofono basso (con l'obbligo del Saxofono contrabbasso)	1° Contrabbasso ad ancia (con l'obbligo del Fagotto)
1° Contrabbasso ad ancia	1ª Tromba in <i>Fa</i> e/o <i>Mib</i>
2° Contrabbasso ad ancia	2ª Tromba in <i>Fa</i> e/o <i>Mib</i>
1ª Tromba in <i>Fa</i>	3ª Tromba in <i>Fa</i> e/o <i>Mib</i>
2ª Tromba in <i>Fa</i>	2ª Tromba in <i>Sib</i> basso
3ª Tromba in <i>Fa</i>	3° Trombone tenore in <i>Sib</i>
2ª Tromba in <i>Sib</i> basso	Trombone contrabbasso
3° Trombone tenore in <i>Sib</i>	2° Flicorno sopranino in <i>Mib</i> (con l'obbligo del solista)
Trombone contrabbasso	3° Flicorno contralto in <i>Mib</i>
2° Flicorno sopranino in <i>Mib</i>	3° Flicorno tenore
3° Flicorno contralto in <i>Mib</i>	3° Flicorno basso in <i>Sib</i>
3° Flicorno tenore (con l'obbligo del Trombone tenore)	Flicorno basso-grave in <i>Mib</i> (con l'obbligo del basso in <i>Fa</i>)
3° Flicorno basso in <i>Sib</i> (con l'obbligo del Trombone tenore e Flicorno tenore)	3° Flicorno contrabbasso in <i>Sib</i> (con l'obbligo del Trombone contrabbasso)
3° Flicorno contrabbasso in <i>Sib</i>	

TABELLA I
(articolo 30, comma 4)

NUOVE POSIZIONI STRUMENTALI INTRODOTTE

Organico strumentale previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90	Organico strumentale previsto dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79
1° Fagotto	Clarinetto contrabbasso in <i>Mib</i>
2° Fagotto	Clarinetto contrabbasso in <i>Sib</i> (con l'obbligo del Contrabbasso ad ancia)
1 ^a Tromba in <i>Sib</i> n. 2 (con l'obbligo della Tromba in <i>Fa</i>)	3 ^a Tromba in <i>Sib</i>
2 ^a Tromba <i>sib</i> n. 2 (con l'obbligo della Tromba in <i>Fa</i>)	1° Trombone tenore n. 2
1° Trombone tenore n. 2	2° Trombone tenore n. 2 (con l'obbligo della Tromba bassa)
2° Trombone tenore n. 2 (con l'obbligo della Tromba bassa)	



17PDL0059290